

Iolanda Sisto

CDB IV, 32: Aperture feudali o parafeudali nella Puglia bizantina

1. Introduzione al problema

La questione sull'origine del feudalesimo, che tanto e da tanto va impegnando gli studiosi, richiederebbe, a mio avviso, un chiarimento preliminare: che cosa deve intendersi per feudo?

Il non aver atteso a tale impostazione ha importato le più disparate ricostruzioni e la individuazione di questo istituto nei regimi politici più svariati: dallo impero tardo romano al mondo arabo, dalle aperture bizantine alle tradizioni germaniche, nelle quali peraltro esso appare più saldamente consolidato¹. In effetti non è agevole determinare con precisione caratteristiche ed elementi differenziali di tale istituto ove non si prendano a parametri di riferimento le forme classiche, consolidate già presso di noi nel secolo XI, del feudo normanno.

Si può dire che caratteristiche eminenti del feudo sono: il trasferimento da parte del sovrano ad un determinato soggetto di tutta o di una parte della sovranità sul territorio concesso o su parte di esso con diritto di revoca da parte del concedente e del solenne impegno di feudalità da parte del concessionario.

Nella sussistenza di questi elementi riteniamo di poter impostare il discorso sull'origine del feudalesimo nell'Italia meridionale.

2. Le opinioni degli studiosi

Le opinioni degli studiosi² intorno all'origine del feudalesimo sono diverse perché anche nella vita e nel diritto dell'impero romano abbiamo istituti che potrebbero essere considerati come primi accenni di una incipiente feudalità.

¹ Vedi oltre.

² F. PEPERE, *Ancora dell'opinione sull'origine del feudo*, Napoli 1890; FUSTEL DE COULANGES, *Les origines du système féodal, le benefice et le patronat pendant la époque mérovingienne, revu et complété par C. Julian*, Paris 1890; C. CALISSE, *Il sistema feudale*, in "Digesto

Sicché oltre alle opinioni intermedie, vi sono le opinioni estreme le quali vanno da quelle che vedono nel feudo una istituzione propria di tutti i tempi ed i luoghi, a quelle che la vogliono limitata al tempo e ai paesi dei Franchi, da quelle che ne trovano l'origine lontana in Roma o in Germania, a quelle che vi scorgono il risultato dei popoli nel medioevo.

Ma la formazione storica di questa istituzione è dovuta alla compenetrazione di istituti provenienti da mondi diversi ciascuno dei quali ha già subito, a sua volta, una evoluzione così intensa da oscurarne le origini, per la qual cosa, lungi dal soffermarsi su un unico fatto ritenendolo come unico punto di partenza, bisogna cercarne diversi e valutarli nella stessa maniera anche se non siano attribuibili allo stesso periodo.

D'altra parte la scarsità dei documenti impedisce di ricostruire in tutte le sue tappe il lento sviluppo di tale organizzazione, ma non si può ritenere che essa sia propria soltanto dell'Europa occidentale e centrale, in quanto hanno avuto una organizzazione feudale o parafeudale paesi o stati che vissero vita autonoma dal mondo romano-germanico, come l'impero bizantino³ ed il mondo arabo⁴ anche se nei singoli luoghi tale organizzazione ha avuto una sua propria origine ed un suo sviluppo.

Sviluppo, quello del feudo, assai vario, nei tempi e nei luoghi, che non consente dunque di ricorrere a valutazioni di carattere generale come purtroppo si incontrano nella letteratura storica.

Anche per quanto concerne l'Italia l'introduzione e l'evoluzione del sistema dei feudi presenta nelle varie regioni aspetti molto diversi⁵.

italiano", XI, 2, 1892-98, pp. 133-154; SANCHEZ ALBORNOZ, *Entorno a las origines del feudalismo*, Mendoza 1942; A. J. GUREVIC, *Le origini del feudalesimo*, Bari 1982.

³ A. A. VASILIEV, *On the question of Byzantine feudalism*, in "Byzantion", VIII, 1933, pp. 584-604; G. OSTROGORSKI, *Pour l'histoire de la féodalité byzantine*, Bruxelles 1954; A. SCIRÈ, *Istituzioni parafeudali nell'Italia meridionale bizantina*, in *Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze*, Roma 1936, pp. 15-19.

⁴ SANCHEZ ALBORNOZ, *Los arabes y las origines del feudalismo*, in AHDE, 1929.

⁵ N. SANTAMARIA, *I Feudi. Il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, Napoli 1881; A. RINALDI, *Dei primi feudi nell'Italia meridionale*, Napoli 1886; J. GAY, *L'Italie meridionale et l'Empire byzantine*, Paris 1904; P. DEL GIUDICE, *Feudo. Origine del*

Nei territori del regno italico il feudo si afferma fin dai tempi di Carlo Magno, mentre nei territori del mezzogiorno, rimasti sotto la dominazione longobarda e bizantina, si sviluppa soltanto più tardi, in seguito alla conquista normanna.

3. Il documento fondamentale: la pergamena del 1046

Riguardo all'origine del feudo nella Puglia non possiamo far conto che su uno studio analitico e ben documentato di Silvano Borsari⁶.

Prescindendo dalle discussioni sui termini, quali "senior" o "vassallus" che sono ricorrenti in alcune carte meridionali⁷ e sulla definizione giuridica delle concessioni fatte a vescovi e monasteri⁸, prendo in considerazione una carta, che risale al 1046, ed è riportata nel codice diplomatico barese⁹.

L'importante diploma greco del catapano palatino Eustazio è diretto al giudice di Bari, Bisanzio. Il catapano, per ricompensarlo della fedeltà serbata

feudo e la sua introduzione in Italia, in *Nuovi studi di storia e diritto*, Milano 1913, pp. 106-207; G.M. MONTI, *Ancora sulla feudalità e i grandi domini feudali del regno di Sicilia e sul principato di Taranto*, in "Rivista Storica di diritto italiano", 1931, IV, pp. 509-53; Id. *I grandi domini feudali del regno di Sicilia o soggetti ai suoi sovrani*, in "Annali", Bari 1933; P.S. LEICHT, *L'introduzione del feudo nell'Italia franca e normanna*, in "Riv. Stor. Dir. Ital.", XII, 1939, pp. 21 ss.; Id. *Il feudo in Italia nell'età carolingia*, in *I problemi della civiltà carolingia*, Spoleto 1954, pp. 71 ss.

⁶ S. BORSARI, *Istituzioni feudali e parafeudali nella Puglia bizantina*, in "Archivio storico per le province di Napoli", 1959, pp. 125-138.

⁷ *Codice Diplomatico Barese VIII. Le pergamene di Barletta. Archivio Capitolare (807-1285)*, a cura di F. NITTI, Bari 1914, n. 12, pp. 5-6; *Codex diplomaticus cavensis*, Napoli 1877, n. 549, IV, pp. 192-194; *Codice Diplomatico del Monastero benedettino di S. Maria di Tremiti (1005-1237)*, a cura di A. PETRUCCI, Roma 1960, nn. 12, p. 41; 37, p. 122; 78, p. 234; *Codice diplomatico barese. Le pergamene del duomo di Bari (952-1264)*, a cura di G.B. NITTO DE ROSSI e F. NITTI, Bari 1897, n. 21, pp. 36-38.

⁸ G.B. BELTRAMI, *Documenti longobardi e greci per la storia dell'Italia meridionale nel Medioevo*, Roma 1877, n. 9, pp. 11-13; A. PROLOGO, *Le carte che si conservano nell'archivio del capitolo metropolitano della città di Trani*, Barletta 1877, n. 8, p. 35-37; TRINCHERA, *Syllabus graecarum membranarum*, Napoli 1865, n. 15, p. 15-17.

⁹ *Codice diplomatico barese IV. Le pergamene di San Nicola di Bari. Periodo greco (939-1071)*, a cura di F. NITTI DI VITO, Bari 1900, n. 32, p. 67-68.

all'impero e per la parte avuta sia contro la sedizione di Maniace e nei rivolgimenti cittadini che nel respingere i Franchi o Normanni da Bari, e farne tornare il castello domnico all'ubbidienza dell'impero, assegna al giudice Bisanzio la terra, elevata a *castellum*, di Foliano o Foliniano, affidandogli l'esclusivo governo di quel luogo. Gli abitanti avrebbero dovuto d'allora in poi pagare i tributi fiscali soliti al giudice Bisanzio, immuni da ogni molestia o angheria di protostrateghi, tumarchi ed altri ufficiali bizantini del tema di Bari, e con esenzione dagli obblighi militari nei confronti dello stato bizantino, dai contributi frumentari, del viatico e simili. I nuovi abitanti, che si recavano, dovevano a lui il terratico, sarebbero stati giudicati secondo le leggi dei longobardi e, tranne quelli implicati negli ultimi fatti, che dovevano essere puniti, tutti sarebbero stati protetti e difesi nei loro diritti.

4. Riferibilità della concessione ad una forma giuridica assimilabile al feudo

La concessione presa in esame presenta aspetti che farebbero pensare ad una istituzione feudale normanna.

In essa infatti ritroviamo gli aspetti salienti del feudo e cioè: la concessione della terra con il conseguente trasferimento dei poteri giurisdizionali al concessionario; la prestazione di fedeltà di quest'ultimo, fedeltà che nel documento, pur se non richiesta espressamente, è messa in rilievo nel momento in cui viene assegnata al giudice Bisanzio la terra di Foliano, ed anche la concessione di immunità che consisteva appunto nel divieto fatto ai pubblici ufficiali di penetrare nel territorio concesso per la riscossione dei tributi.

Certamente i Bizantini non possono aver mutuato l'istituto feudale dai Normanni, che non si erano ancora stabilizzati nelle terre di Puglia, sicché dobbiamo ritenere che si tratti di una coincidenza occasionale: da una parte abbiamo questa concessione bizantina del 1046, la quale presenta le caratteristiche di una concessione feudale, d'altra abbiamo il feudo normanno.

Delle riserve tuttavia, per quel che riguarda la valutazione dell'atto come vera e propria concessione feudale, avanza il Borsari, affermando che la concessione, pur rappresentando indubbiamente un trasferimento di poteri sovrani al giudice di Bisanzio, sarebbe stato un fatto meramente episodico, sollecitato dalla gravità della situazione in cui a seguito della pressione normanna, era venuto a trovarsi il dominio bizantino in terra di Bari e nelle zone limitrofe.

Non ci pare tuttavia di prendere per buone tali riserve poiché la gravità del momento riguarda il motivo della concessione e non un suo eventuale carattere di provvisorietà, ciò che importa è il fatto in se stesso ed il modo con cui i dinasti bizantini hanno creduto di risolvere il problema dei rapporti tra il governo centrale ed i popoli amministrati; e se a questa soluzione sono pervenuti per la terra di Foliano attraverso il conferimento di una parte dei poteri sovrani al giudice Bisanzio, il quale si pone quasi intermediario tra il *basileus* e la gente di Foliano, riteniamo di poter affermare che ci troviamo di fronte ad una attribuzione di poteri atti a configurare una concessione feudale.

Vero è che dal documento fino a noi pervenuto non risulta, secondo l'essenza in ogni tempo del diritto feudale¹⁰, la sanzione della devoluzione al sovrano del feudo in caso di fellonia, e cioè di violazione della *fides* dovuta al signore. Tuttavia è lecito argomentare che se la concessione fosse stata fatta appunto per ricompensare il concessionario della *fides* (πίστις) da lui mostrata nei confronti del sovrano, il venir meno di tale atteggiamento da parte sua o dei suoi successori avrebbe comportato la perdita del beneficio.

¹⁰ Vedi per tutti: G. M. MONTI, *Lo stato Normanno Svevo. Lineamenti e ricerche*, Bari 1945 (=1985), pp. 23-27.